SENATO DELLA REPUBBLICA

- XII LEGISLATURA -

N. 559

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori FARDIN, SELLITTI, GUBBINI, MANIERI, VOZZI, BARRA, BALDELLI, MODOLO e MARINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 LUGLIO 1994

Soppressione del contributo previsto dal comma 11 dell'articolo 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, per i lavoratori che svolgono le attività di cui all'articolo 49, commi 1 e 2, lettera a) del testo unico delle imposte sui redditi e modifica dell'articolo 50 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE È RELAZIONI - DOCUMENTI

ONOREVOLI SENATORI. - L'articolo 11, comma 11, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 ha introdotto, a far data dal 1º gennaio 1994, per i lavoratori che svolgono le attività di cui all'articolo 49, commi 1 e 2, lettera a) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, l'obbligo di iscrizione, ai fini dell'assicurazione per invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, in una gestione separata, nell'ambito della gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali, e nel rispetto delle disposizioni previste per quest'ultima gestione.

Il provvedimento si sostanzia in un onere aggiuntivo pari al 15 per cento che va a gravare sui percettori di reddito di lavoro autonomo che non sono iscritti ad una Cassa di previdenza e sui redditi per collaborazioni coordinate e continuative.

È evidente che il provvedimento si prefigura come un'imposta aggiuntiva che colpisce per lo più attività che vengono esercitate per un limitato periodo di tempo e che, per tale ragione, il più delle volte non daranno diritto al trattamento pensionistico per mancato raggiungimento del minimo contributivo.

In particolare questa «imposta aggiuntiva» colpisce i giovani che in attesa di trovare una occupazione stabile o di esercitare una professione per la quale è richiesto l'esame di Stato, svolgono attività varie di collaborazione, che consentono loro di percepire un reddito che evidentemente non è pensabile subisca una decurtazione del 15 per cento, aggiuntiva a quella già operata dall'IRPEF.

Per questi motivi il disegno di legge si propone di abrogare le disposizioni che hanno introdotto il suddetto contributo previdenziale.

Il minor gettito, di lire 450 miliardi annui, previsto con l'approvazione dell'articolo 1, è largamente compensato con l'incremento di entrate, stimate in lire 600 miliardi annui, che si verranno ad avere con la contemporanea modifica dell'articolo 50 del citato testo unico delle imposte sui redditi; modifica riguardante l'imponibile fiscale dei redditi di lavoro autonomo di cui all'articolo 49 lettera a) e b) del comma 2 del medesimo testo unico.

Con l'articolo 2 del disegno di legge si propone infatti che il reddito imponibile di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 49, riguardante i redditi di collaborazione coordinata e continuativa, del più volte citato testo unico, sia pari all'importo dei compensi percepiti senza la riduzione del 5 per cento, e che il reddito indicato alla lettera b) del medesimo comma 1 dell'articolo 49, riguardante i diritti d'autore e redditi similari, sia determinato dall'ammontare dei proventi percepiti ridotto del 20 per cento anzichè del 25 per cento.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Sono abrogati, con effetto dal 1º gennaio 1994, i commi 11, 12, 13, 14 e 15 dell'articolo 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, recanti la disciplina dell'iscrizione dei lavoratori autonomi, di cui all'articolo 49, commi 1 e 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, in una gestione dei contributi degli esercenti attività commerciali.

Art. 2.

1. Al comma 8 dell'articolo 50 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, con effetto dal 1º gennaio 1994 sono abrogate le parole «ridotto del 5 per cento a titolo di deduzione forfettaria delle altre spese; la riduzione non si applica alle indennità percepite per la cessazione del rapporto» e le parole «25 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «20 per cento».

		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
		·	
,			